

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA**

Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. omissis/2018 promossa da:

SOCIETA'

ATTORE

Contro

BANCA

CONVENUTO

Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.

OSSERVA

La SOCIETA' ha convenuto in giudizio la Banca prospettando la nullità di alcuni contratti sottoscritti con la convenuta (sotto il profilo della illegittima applicazione di tassi di interesse debitori ultralegali; illegittima applicazione di tassi di interesse creditori; illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale; illegittima applicazione di spese, oneri e Commissione di massimo scoperto e del criterio delle valute) e chiedendo la condanna al pagamento di € 126.440,24.

La convenuta si è costituita, contestando integralmente e puntualmente la domanda e le ragioni fondanti la stessa, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, posto che i rapporti negoziali si erano estinti prima della creazione del c.d. "Ente Ponte" (nel 2011).

La causa non è stata istruita, avendo ritenuto il Giudice l'eccezione preliminare idonea a definire il giudizio.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata.

Pare utile richiamare integralmente un recente provvedimento del Tribunale di Ferrara (preceduto da diverse sentenze omologhe sotto il profilo delle conclusioni assunte) che sul punto esplicita in modo convincente la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva (Trib. Ferrara, 12 febbraio 2019, dr.ssa M. Cocca): *"Vale la pena ricostruire le vicende che hanno interessato la risoluzione della BANCA, disciplinata dal d.lgs. 180/2015, attuativo della direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la precedente legislazione comunitaria in materia. Con provvedimento del 21 novembre 2015 la Banca d'Italia ha articolato il "programma di risoluzione" della vecchia BANCA, non ancora*

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, n. 158 del 20 febbraio 2019

sottoposta a L.C.A., ponendo in risoluzione ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 180/2015 l'istituto bancario, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle "obbligazioni subordinate".

Facendo ricorso a capitale interamente detenuto dalla stessa Banca d'Italia, ha adottato la struttura dell'Ente Ponte e provveduto a costituire una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art.45 del menzionato d.lgs. 180, onde consentirle di rendersi quindi cessionaria delle "sofferenze" detenute in capo all'Ente ponte.

In attuazione di tale programma, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria vecchia BANCA, in amministrazione straordinaria, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della Nuova BANCA (ente ponte).

Nuova BANCA non è subentrata quindi in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla "vecchia" BANCA, posta poi in liquidazione coatta, in quanto vengono trasferiti solo gli elementi "costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione".

Nell'individuazione dell'oggetto della cessione sta il punto cruciale della questione.

In linea generale, va notato che costituiscono l'azienda, quale complesso funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio dell'impresa, gli elementi che ne fanno parte in un dato momento storico e tali non sono, conseguentemente, le posizioni contrattuali esaurite al momento della cessione, come quelle facenti capo parte attrice, titolare di conti correnti che al momento della cessione erano chiusi da oltre un anno.

Il provvedimento citato chiarisce che l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che prevede una disciplina ad esso sovrapponibile.

Il meccanismo del trasferimento è disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. 180/2015, che fissa disposizioni comuni alle cessioni individuate dal provvedimento normativo, stabilendo espressamente che "salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario".

Dunque i soggetti titolari di diritti/rapporti non oggetto di cessione non possono esercitarli. Si realizza quindi la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, sia attivi che passivi, destinati ad avere continuità sul mercato in quanto ceduti a Nuova BANCA e le altre componenti che hanno invece subito la risoluzione, separazione a cui consegue il descritto effetto per cui i rapporti contrattuali conclusi al momento della cessione, non costituendo in quel momento l'azienda bancaria, non sono oggetto di cessione.

Parte attrice deduce che la chiusura del rapporto non implica, di per sé, il fatto che il rapporto non possa dirsi costituente l'azienda bancaria, posto che SOCIETA', al momento della chiusura del c/c (04/09/2014), aveva comunque nei confronti dell'azienda BANCA il diritto di fare accertare la nullità del contratto o di alcune clausole, statuito da una sentenza di accertamento della nullità nonché il diritto di credito alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, statuito da una sentenza di condanna.

Secondo parte attrice, sussistendo ancora questi diritti in capo a SOCIETA' alla data della cessione in quanto non (ancora) azionati, essi specularmente si troverebbero, dal lato passivo, nel patrimonio della Vecchia BANCA e si sarebbero trasferiti, proprio in quanto entità patrimoniali esistenti, all'ente ponte e, da esso, all'odierna convenuta che ha incorporato Nuova BANCA.

A parte la chiarezza della disciplina speciale di cui al citato art. 47 che esclude tale lettura, essa non trova riscontro neppure richiamando la disciplina civilistica sul trasferimento d'azienda: la circostanza che, dalla dedotta invalidità di quei contratti, derivino crediti

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, n. 158 del 20 febbraio 2019

restitutori non vale a trasformare rapporti chiusi in rapporti in essere. Sono diritti che costituiscono l'azienda "quelli che implicano la persistenza fra i contraenti di contrapposte ragioni di credito e di debito, atteso che altrimenti non può dirsi persistente il sinallagma che mette in relazione le prestazioni, residuando solo l'obbligazione dell'una o dell'altra parte" (cfr., sulla medesima questione Trib. Bologna, 12/07/2017, est. Rossi; Trib. Bologna, 28/11/2017, est. Florini).

Nel caso di specie è evidente che, contrariamente a quanto argomentato sul punto da parte attrice, un sinallagma contrattuale non esiste più, ma semmai esisterebbe, all'esito della pronuncia di accertamento e condanna, un debito della "Vecchia BANCA", debito che quindi non esisteva al momento della cessione e non oggetto di essa, in relazione al quale occorrerebbe, al più, richiamare l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2560 c.c., con la conseguenza che comunque l'acquirente non ne risponderebbe, non trattandosi di debito risultante dai registri contabili obbligatori. La teoria delle passività "latenti" non convince, a fronte di rapporti contrattuali che, al momento della cessione, erano conclusi.

In buona sostanza, appare una forzatura interpretativa quella volta a superare il sistema delineato dal dettato normativo, che in conformità alla disciplina comunitaria ha escluso il trasferimento all'Ente ponte delle posizioni non facenti parte dell'impresa – in quanto chiuse – al momento della cessione.

Conseguentemente, la SOCIETA' non aveva diritto ad agire nei confronti di Banca che non è succeduta, incorporando l'ente ponte Nuova BANCA, in posizioni che non erano mai entrate nel patrimonio dell'ente acquisito".

Le argomentazioni dell'apoteigma ferrarese paiono del tutto condivisibili e ricalcano non solo – come anticipato – altri precedenti del medesimo Tribunale, ma anche quanto brillantemente esposto dal Tribunale delle Imprese di Bologna (n. 1488/2017 del 12 luglio 2017: "Nuova BANCA, infatti, non è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti precedentemente capo a BANCA in liquidazione coatta amministrativa, bensì solo in quelli "costituenti l'azienda bancaria in risoluzione").

D'altronde, tutti i commenti pubblicati in calce alla pronuncia del Tribunale di Milano 8 novembre 2017 (ricalcata dal precedente isolato estense) sono concordi nel dissentire dalle conclusioni assunte dal Tribunale meneghino: da un lato, infatti, si sottolinea come la certezza dei rapporti giuridici richieda l'efficacia della cessione in relazione alle passività esistenti ed accertate all'atto della cessione; dall'altro, si evidenzia la totale contrarietà alla ratio normativa (di attuazione della direttiva comunitaria) di una lettura difforme, posto che il "salvataggio" delle banche in oggetto mal si concilierebbe con l'acquisizione di una massa indeterminata di potenziali debiti connessi a rapporti giuridici esauriti prima della cessione.

Come opportunamente segnalato da un autore "il criterio fatto proprio dalla disciplina civilistica relativo al trapasso dei soli debiti risultanti dalla contabilità dovrebbe ritenersi espressione di un principio generale valevole per tutte le cessioni. Le ragioni di tutela del legittimo affidamento del cessionario sussistono e si rafforzano di fronte al rischio di dover rispondere di passività che sono solo potenziali, riferibili ad atti o fatti avvenuti prima della cessione, ma di cui non si può avere ragionevole conoscenza"; d'altronde, conformemente a questo principio fondante il traffico negoziale, l'art. 90, II comma TUB prevede che chi acquista l'azienda bancaria dai Commissari liquidatori risponde solo delle passività risultanti dallo stato passivo.

Quanto alle contestazioni mosse dalla parte attrice nella propria memoria conclusionale si rileva che:

a) il richiamo all'art. 42 d.lgs. 180/2015 depone nel senso opposto a quello prospettato (p. 2), posto che il riferimento alla attribuzione all'ente ponte dei rapporti giuridici esclude in radice il trasferimento dei (potenziali) debiti dell'istituto bancario cedente riferito a conti correnti chiusi che, come è evidente, non sono rapporti giuridici, poiché il rapporto presuppone la

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, n. 158 del 20 febbraio 2019

vigenza dello statuto negoziale con reciproche obbligazioni (mentre il credito azionato sulla scorta di asserite nullità o violazioni delle obbligazioni contrattuali presuppone al contrario la non vigenza del rapporto giuridico);

b) Non emerge in alcun modo una successione *in universum ius ex lege* tra ente sottoposto a risoluzione ed ente ponte (p. 3), bensì sempre un trasferimento dell'azienda creditizia (come esplicitato, in chiave ermeneutica e non eterointegratrice dal provvedimento della Banca d'Italia);

c) La previsione di cui al d.l. 99/2017 art. 3 lett. C) lungi dall'esplicitare un difforme – e non giustificato – trattamento tra le due banche venete e le restanti due banche oggetto di risoluzione, esprime un principio generale (sotto tale profilo ponendosi anche quale canone ermeneutico) di esclusione dalla cessione delle controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione stessa, sorte successivamente ad essa, e le relative passività;

d) La applicazione dell'art. 2560, II comma deriva dall'evidente necessità di un trattamento uniforme tra la disciplina di diritto comune e quella pubblicistica; diversamente ragionando - in assenza di una espressa previsione normativa nel senso prospettato dalla parte attrice - si verrebbe a trattare in modo peggiore l'acquisto di una azienda (privata) ad opera di un'altra azienda (privata) nel contesto di salvaguardia degli interessi e diritti dei risparmiatori e "salvataggio" dell'istituto di credito in dissesto, rispetto al trasferimento negoziale intercorso al di fuori di tale contesto, il che pare francamente del tutto irrazionale;

e) il passaggio a sofferenza (p. 6) non rappresenta la cessazione del rapporto giuridico, ma solo la formale indicazione di un diverso numero di conto corrente, sicché le conclusioni assunte dalla difesa attorea sotto il profilo del non trasferimento al cessionario dei diritti di credito vantati nei confronti del correntista e risultanti dalle scritture contabili appare del tutto errato sotto il profilo logico-sillogistico.

Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo (sul valore indeterminato, posto che è stata accolta l'eccezione preliminare), per le fasi studio (ai valori medi dato il pregio della comparsa di costituzione e risposta), introduttiva e decisoria (ai minimi sulla base della focalizzazione solo sulla eccezione preliminare) seguono la soccombenza (anche alla luce delle numerose pronunce conformi già emesse da questo Tribunale e della univoca critica mossa alle due isolate pronunce di senso opposto citate dalla parte attrice).

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. 233/2018 R.G.:

A) ACCERTA il difetto di legittimazione passiva di "BANCA" e, per l'effetto, rigetta le domande formulate dalla SOCIETA';

B) CONDANNA la SOCIETA' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla "BANCA", in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 3.578,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);

C) RESPINGE nel resto.

Ferrara, 20 febbraio 2019.

Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, n. 158 del 20 febbraio 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS